

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI
DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA
AI SENSI DELL'ART. 24 DELLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE
DELLE TARIFFE DEI PREMI (D.M. 12.12.2000 COME MODIFICATO
DAL D.M. 3.12.2010) DOPO IL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ**

GENERALITÀ

L'art. 24 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe emanate con D.M. 12.12.2000, come recentemente modificato dal Decreto Ministeriale del 3 dicembre 2010 in relazione al quale l'INAIL ha dettato istruzioni con propria circolare n. 17 del 25 febbraio 2011, prevede che le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, possano presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL in un apposito modulo di domanda (MOD. OT24).

La nuova disciplina ne ha articolato le percentuali secondo lo schema seguente:

Lavoratori - anno	Riduzione
Fino a 10	30%
Da 11 a 50	23%
Da 51 a 100	18%
Da 101 a 200	15%
Da 201 a 500	12%
Oltre 500	7%

Tale riduzione del tasso medio riguarda gli interventi attuati nell'anno solare precedente quello di presentazione della domanda, ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione dell'istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Gli interventi devono essere relativi ad almeno 2 diverse sezioni, ad eccezione di quelli della sezione A dove è sufficiente selezionare un solo intervento.

La domanda di riduzione deve essere presentata per tutte le posizioni assicurative territoriali (PAT) afferenti alla specifica unità produttiva per la quale si propone istanza e deve pervenire alla Sede INAIL nel cui territorio è ubicata l'azienda richiedente entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta.

Nel caso di aziende con più Unità produttive ricadenti in diversi ambiti territoriali, le relative domande devono essere presentate o spedite a ciascuna Sede INAIL competente, tenendo conto della ubicazione delle Unità produttive facenti parte dell'azienda richiedente.

Nel caso di aziende con più Unità produttive gestite in forma accentrata (anche in via di fatto) deve essere formulata un'unica domanda. La domanda deve essere presentata o spedita alla Sede INAIL accentrante.

§ 1 - STRUTTURA DEL MODULO

Il modulo di domanda è composto da:

- una **scheda informativa generale**, nella quale il richiedente deve produrre le informazioni necessarie ad una corretta individuazione da parte dell'INAIL (denominazione e ragione sociale, posizione assicurativa territoriale e Sede territoriale di competenza);
- la **domanda di riduzione**, nella quale devono essere indicate le esatte generalità e la qualifica in ambito aziendale del richiedente;
- la **dichiarazione del richiedente**, relativa alla ricorrenza dei presupposti applicativi previsti dall'articolo 24 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi (consapevolezza che la concessione del beneficio è subordinata all'accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi; osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro; attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro).

§ 2 – COMPILAZIONE DEL MODULO

Il modulo di domanda deve essere compilato dal Datore di lavoro per l'Unità produttiva facente parte dell'azienda. Per Unità produttiva si intende lo stabilimento o la struttura definiti all'art.2, lettera "t", del D. Lgs. 81/2008.

§ 2.1 SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

Devono essere indicati:

- l'anno per il quale si chiede la riduzione;
- la denominazione o la ragione sociale dell'azienda richiedente, specificando eventuali acronimi;
- il Codice Ditta assegnato dall'INAIL;
- il Codice della Sede INAIL competente;
- il Numero (o i Numeri) di PAT relativi all'Unità produttiva (od alle Unità produttive).
- La matricola INPS.

§ 2.2 DOMANDA DI RIDUZIONE

Devono essere indicati:

- nome, cognome, data e luogo di nascita del richiedente;
- qualifica rivestita dal richiedente in ambito aziendale (titolare, rappresentante legale ecc).

§ 2.3 DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE

Oggetto della dichiarazione del richiedente:

- 1 La consapevolezza che la concessione del beneficio è subordinata all'accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi;
- 2 il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro;
- 3 l'effettuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro richiesti dall'INAIL ed attuati nell'anno solare precedente.

Il richiedente, ammonito sulle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dovrà sottoscrivere il modulo con firma per esteso e leggibile e prendere visione della nota a tutela dei dati personali.

§ 2.4 AZIENDE CON PIÙ UNITÀ PRODUTTIVE

Nel caso di azienda con più Unità produttive, deve essere compilato un modulo di domanda per ciascuna di esse. È comunque possibile compilare un modulo unico per le Unità produttive ricadenti nell'ambito territoriale della medesima Sede INAIL, sempreché sussistano, per tutte le Unità, le condizioni sopra descritte e siano stati attuati i medesimi interventi di miglioramento di cui al successivo § 4.

In tali casi, nella **scheda informativa generale** del modulo di domanda dovranno essere riportati i dati e le informazioni relativi ad una delle Unità produttive. I dati e le informazioni relativi alle altre dovranno essere riportati in specifici fogli aggiunti, debitamente sottoscritti dal richiedente. Nell'apposito spazio del modulo di domanda dovrà essere riportato il numero dei fogli allegati. Nel caso di aziende con più Unità produttive e con posizione assicurativa territoriale gestita in forma accentrata, i requisiti previsti per l'accoglimento dell'istanza di cui al successivo § 3 dovranno sussistere per tutte le Unità produttive.

§ 3 - PRESUPPOSTI APPLICATIVI

In riferimento ai presupposti applicativi, si forniscono le precisazioni che seguono.

§ 3.1 REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA ED ASSICURATIVA

La riduzione è concessa solo dopo l'accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo le modalità previste dal D.M. 24 Ottobre 2007.

Nel caso in cui sia riscontrata una condizione di irregolarità contributiva, l'azienda verrà invitata a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.

Per quanto concerne la regolarità *assicurativa*, rilevano la mancata o tardiva denuncia delle variazioni riguardanti il rischio assicurato (estensione e natura del rischio stesso, ecc.), ma non la mancata o tardiva denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza dello stesso, nonché la sede dell'azienda.

Anche nel caso sia riscontrata una irregolarità assicurativa che produce riflessi sulla regolarità contributiva, incidendo sul dovuto, l'azienda verrà invitata a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.

§ 3.2 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI E DI IGIENE DEL LAVORO

Il requisito s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.

Sul sito web INAIL – www.inail.it – è presente un questionario di autovalutazione a disposizione di coloro che vogliano verificare il livello di conformità alle principali norme inerenti la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario, salvo l'annullamento della riduzione concessa qualora l'irregolarità sia definitivamente accertata nelle sedi competenti.

§ 3.3 INTERVENTI MIGLIORATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO

La specifica condizione riguardante l'attuazione di interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro s'intende realizzata qualora all'interno dell'Unità produttiva (o delle Unità produttive) cui si riferisce la domanda siano stati effettuati interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Gli interventi devono essere relativi ad almeno 2 diverse sezioni, ad eccezione di quelli della sezione A dove è sufficiente selezionare un solo intervento.

Nel caso in cui l'azienda abbia effettuato interventi migliorativi diversi da quelli indicati nel modulo di domanda, potrà compilare uno o più campi "Altro" posti nella sezione N del modulo, specificando la natura dell'intervento migliorativo, fermo restando che, anche nel caso gli interventi selezionati fossero tutti nella sezione Altro, essi, pur essendo non tipizzati, dovranno essere riconducibili ad almeno 2 diverse sezioni del modulo.

§ 4 – INTERVENTI MIGLIORATIVI

Si forniscono nel seguito alcuni chiarimenti e definizioni per una migliore lettura dell'istanza di riduzione del tasso di tariffa e utili a evitare incertezze interpretative.

In termini generali, si precisa che, nel testo che segue, così come nel modello OT 24, per procedura si intende un insieme sistematico di istruzioni operative su come eseguire una determinata operazione, emessa dal datore di lavoro e nota ai lavoratori.

Si fa presente inoltre che per tutti gli interventi sotto riportati, a conferma di quanto realizzato, nell'azienda devono essere disponibili evidenze documentali, che saranno richieste per le verifiche eventualmente disposte dall'INAIL per il riscontro di quanto dichiarato in autocertificazione nel modello OT 24 e nei suoi allegati.

§ 4.1 SEZIONE A - INTERVENTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI

Per alcuni interventi di questa sezione è necessario compilare i relativi allegati, come descritto di seguito, e inviarli o consegnarli alla sede competente insieme alla domanda.

Lettera a)

L'intervento si riferisce all'adozione, da parte dell'azienda, di comportamenti coerenti con i criteri propri della RSI (Responsabilità Sociale delle Imprese), mutuati dalla Guidance UNI ISO 26000:2010.

Per il riconoscimento del beneficio è necessario compilare l'Allegato I, che dovrà essere inviato alla sede competente unitamente alla domanda.

Tale allegato tiene prioritariamente conto delle connessioni di modelli di responsabilità sociale con la tematica della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e delle ricadute positive che conseguono all'adozione della stessa, oltre alle ricadute in termini sociali ed ambientali.

Per la compilazione del questionario di cui all'allegato I si forniscono le istruzioni di seguito dettagliate.

Istruzioni per la compilazione dell'Allegato I

A testimonianza dell'adozione e del mantenimento di modelli di responsabilità sociale, l'azienda dovrà inizialmente barrare la casella QUESITO PRELIMINARE attraverso il quale dichiara di aver seguito la UNI ISO 26000.

È inoltre obbligatorio che l'azienda risponda ai quesiti da 1 a 3.

L'azienda deve anche selezionare, tra quelli riportati tra il n. 4 e il n. 18, un numero di interventi tali da raggiungere il punteggio di 100, soglia minima necessaria per richiedere il beneficio. Tale punteggio può essere ottenuto come somma dei punteggi relativi ad interventi differenti.

Qualora i quesiti prevedano la possibilità di scelta tra più attività, vanno barrate le caselle corrispondenti alla specifica attività realizzata, in aggiunta alla risposta affermativa prevista per i quesiti stessi.

La risposta ai quesiti 1, 2 e 3 deve essere data secondo le seguenti indicazioni:

quesito n.1: barrare solo se si è effettuato un monitoraggio delle condizioni di salute e sicurezza attraverso l'utilizzo di indicatori pertinenti (ad esempio indice di frequenza, indice di gravità, rapporto di gravità);

quesito n.2: barrare se si è effettuata almeno una delle tre attività specificatamente previste, a riprova di un'attività di formazione mirata ed efficace (ad esempio numero ore di formazione su salute e sicurezza sul lavoro (SSL)/numero ore di formazione totali);

quesito n.3: barrare se si sono effettuate almeno due delle attività previste, a riprova dell'attenzione usata dall'azienda nella selezione di fornitori e appaltatori (ad esempio attraverso il monitoraggio periodico del comportamento delle ditte esterne).

I quesiti da 4 a 18 rappresentano ambiti applicativi di diversa priorità, propri di un modello di responsabilità sociale sviluppato e mantenuto; il differente peso ad essi attribuito, espresso attraverso il diverso punteggio riportato in corrispondenza di ciascuna domanda, indica la differente significatività che i principi, i temi fondamentali, gli aspetti specifici considerati hanno in termini di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, anche in riferimento, ad esempio, a modelli di prevenzione integrata, a forme di prevenzione in ottica di genere, a soluzioni per conciliare tempi di vita/tempi di lavoro.

Per ogni attività segnalata devono essere disponibili, da parte dell'azienda, evidenze documentali di quanto realizzato.

Lettera b)

L'intervento è riferito all'implementazione o mantenimento, da parte dell'azienda, di un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.

Sono previsti tre casi diversi, rappresentati nei punti da 1) a 3):

Punto 1): il sistema è certificato da un Organismo di Certificazione specificatamente accreditato da ACCREDIA e nel rispetto del regolamento RT12 (Rev. 1 del Giugno 2006). Ricadono, inoltre, in questa previsione le aziende certificate secondo la norma UNI 10617 per la quale non è previsto l'accreditamento ACCREDIA.

Ovviamente sono validi sia i certificati riportanti il logo del SINCERT che quelli già aggiornati con il logo di ACCREDIA. Nel modulo di domanda deve essere riportata la data di scadenza del certificato.

Nel caso di aziende con più Unità produttive, la certificazione dovrà essere coerente con quanto riportato nel § 2.4.

Punto 2)¹: Il sistema è certificato secondo la BS OHSAS 18001:2007 da organismi accreditati presso enti diversi da ACCREDIA. Per il riconoscimento del beneficio è necessario compilare l'Allegato II (vedi riquadro sottostante), che dovrà essere inviato alla Sede competente unitamente alla domanda.

Punto 3)¹: il sistema applicato dall'azienda risponde integralmente ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, o dalla BS OHSAS 18001:2007. Per il riconoscimento del beneficio è necessario compilare l'Allegato II, che dovrà essere inviato alla sede competente unitamente alla domanda.

Istruzioni per la compilazione dell'Allegato II

Nella casella QUESITO PRELIMINARE dovrà essere indicato il modello di sistema di gestione adottato tra i due proposti.

I quesiti successivi rappresentano aspetti comuni a entrambi i riferimenti; pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda, è necessario rispondere affermativamente a tutti i quesiti.

Lettera c)

L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha implementato e adottato una procedura per la selezione dei fornitori che tenga conto dell'applicazione della legislazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

Per poter accedere al beneficio l'azienda deve compilare l'Allegato III tenendo conto delle indicazioni contenute nel riquadro sottostante.

Istruzioni per la compilazione dell'Allegato III

Le aziende che si avvalgono solo di fornitori di prodotti devono compilare la Tabella 1; il beneficio si ritiene erogabile se l'azienda risponde affermativamente ad almeno tre domande della Tabella 1, comprensive necessariamente delle domande 1 e 2;

Le aziende che si avvalgono di fornitori di prodotti e di fornitori di servizi devono compilare entrambe le tabelle 1 e 2; il beneficio si ritiene erogabile se l'azienda risponde affermativamente ad almeno tre domande della Tabella 1, comprensive necessariamente delle domande 1 e 2, e a due domande della Tabella 2.

Lettera d)

L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha adottato integralmente quanto previsto in una delle linee di indirizzo elencate nel modulo che sono state redatte nell'ambito di specifici accordi tra INAIL e Organizzazioni delle Parti Sociali.

¹ Da tale previsione sono escluse quelle aziende a rischio di incidente rilevante (D. Lgs. 334/99 come integrato dal D. Lgs. 238/05) per le quali il Sistema di gestione della sicurezza è obbligatorio

Si precisa infine che gli interventi della Sezione A a),b), c) e d) hanno valenza pluriennale, fermo restando l'obbligo di presentazione dell'istanza ogni anno².

§ 4.2 SEZIONE B - PREVENZIONE E PROTEZIONE

Punto 1 – L'intervento si intende realizzato se il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) hanno partecipato attivamente alla valutazione dei rischi e all'elaborazione del relativo documento (comprovabile ad es. da verbali, lettere o altri elementi documentali firmati dal RLS/RLST).

Punto 2 – L'intervento si intende realizzato se i lavoratori sono stati coinvolti anche attraverso specifiche procedure con relativa evidenza documentale nelle fasi di individuazione, valutazione e gestione dei rischi.

Punto 3 – Per le aziende fino a 10 lavoratori, l'intervento si intende realizzato se sono stati redatti il documento di valutazione dei rischi e il piano di emergenza.

Punto 4 – Per le aziende fino a 15 lavoratori, l'intervento si intende realizzato se la riunione periodica di cui all'art.35 del D.Lgs.81/08 e s.m.i., è stata effettuata almeno 1 volta l'anno senza necessità di specifica richiesta da parte del RLS/RLST.

Punto 5 – L'intervento si intende realizzato se le procedure per il primo soccorso e la gestione delle emergenze (anche definite in collaborazione con gli enti pubblici preposti) sono state testate tramite prove e simulazioni più di una volta nell'anno.

Punto 6 – L'intervento si intende realizzato se il datore di lavoro, prima di modificare gli impianti o il layout aziendale, ossia la disposizione di apparecchiature, strumenti, impianti e postazioni di lavoro, ha coinvolto il personale interessato dalle modifiche e il RLS per acquisire segnalazioni circa le esigenze specifiche relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Punto 7 – L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha implementato o mantiene un sistema di gestione ambientale. Tale sistema può essere realizzato secondo la norma ISO 14001 o il Regolamento CE n. 761/2001 del 19 marzo 2001 (EMAS). L'intervento può avere valenza pluriennale.

Punto 8 – L'intervento si intende realizzato se è stata adottata una procedura per la raccolta e l'analisi degli incidenti avvenuti in occasione di lavoro in azienda, con relativa registrazione in forma cartacea o informatica. Si specifica che per incidente si intende un insieme di eventi e/o fattori concatenati o meno, che interrompono il regolare procedere delle attività pianificate ed hanno la potenzialità di provocare danni alle persone e o alle cose. L'intervento può avere valenza pluriennale.

Punto 9 – L'intervento si intende realizzato se l'azienda si è avvalsa di un servizio prevenzione e protezione (SPP) interno, con l'esclusione dei casi in cui i compiti di prevenzione e protezione dai rischi sono svolti dal datore di lavoro e quelli in cui è previsto

² Tali interventi mantengono la loro validità negli anni sin quando l'azienda continua a mantenere ed attuare le procedure e le modalità operative oggetto dell'intervento (procedure, codici di pratica, si avvale di personale o ditte qualificate, adotta un Sistema di Gestione ambientale, ecc). È però necessario che l'azienda possa dimostrare anno per anno tale continuità di attuazione fornendo la documentazione probante richiesta dallo specifico documento.

che esso sia interno in base a specifiche disposizioni legislative (v. art. 31 del D. Lgs. 81/08). L'intervento può avere valenza pluriennale.

Punto 10 – L'intervento si intende realizzato se l'azienda si è avvalsa di un sistema di controllo gestito da personale interno o affidato ad esterni, per la revisione periodica dei livelli di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro con produzione di documentazione circa i risultati delle revisioni stesse. L'intervento può avere valenza pluriennale.

Punto 11 – L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha adottato buone pratiche per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che siano state segnalate all'INAIL e pubblicate da parte dell'Istituto.

§ 4.3 SEZIONE C - ATTREZZATURE, MACCHINE E IMPIANTI

Punto 12 – L'intervento si intende realizzato se è presente idonea documentazione che attesti l'effettuazione della manutenzione programmata e preventiva di parti di macchina o impianto (ad es. registri, verbali, fatture, lettere o altri elementi documentali) con cadenza più ravvicinata di quanto non sia previsto dal costruttore o dalla normativa. La manutenzione deve essere funzionale alla prevenzione di malfunzionamenti che possano originare incidenti ed essere coerente con un'analisi degli incidenti o con il documento di valutazione dei rischi.

Punto 13 – L'intervento si intende realizzato se sulla rete antincendio e sulle relative apparecchiature fisse e mobili sono state effettuate prove, controlli e manutenzione con cadenze più ravvicinate rispetto a quelle previste dalla legge.

Punto 14 – L'intervento si intende realizzato se è stata attuata una procedura con registrazione (in forma cartacea o informatica) finalizzata alla raccolta e analisi delle anomalie di funzionamento (compresi eventuali incidenti) dovute a macchine, impianti o singole attrezzature. L'intervento può avere valenza pluriennale.

Punto 15 - L'intervento si intende realizzato se è stato attuato un piano di monitoraggio dell'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici attraverso impianti automatizzati di monitoraggio o attraverso l'affidamento dei monitoraggi, con specifico contratto, a ditte specializzate. Il piano di monitoraggio e la sua attuazione devono essere migliorativi rispetto a quanto previsto dalla legislazione. L'intervento può avere valenza pluriennale.

Punto 16 – L'intervento si intende realizzato se l'azienda si è avvalsa, per la manutenzione programmata di attrezzature, macchine o impianti, dell'opera di ditta specializzata con cadenze più ravvicinate rispetto a quelle previste dalla legge. L'intervento può avere valenza pluriennale.

§ 4.4 SEZIONE D - SORVEGLIANZA SANITARIA

Punto 17 – L'intervento si intende realizzato se il medico competente ha effettuato congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) la visita degli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno; a seguito della visita deve essere stato redatto il verbale firmato da tutti coloro che hanno preso parte al sopralluogo.

Punto 18 – L'intervento si intende realizzato se il medico competente ha completato la cartella sanitaria dei lavoratori reperendo informazioni anamnestiche dai medici di famiglia degli stessi lavoratori.

Punto 19 – L'intervento si intende realizzato se il medico competente ha dichiarato di aver acquisito i dati epidemiologici relativi all'area e al comparto produttivo in cui opera

l'azienda, citando la fonte di informazione.

§ 4.5 SEZIONE E – FORMAZIONE

Per quanto concerne gli interventi formativi di cui ai punti 23, 24, 25, 26, si ritengono validi anche quelli erogati nell'ambito del sistema bilaterale³.

Punto 20 – L'intervento si intende realizzato se è stata adottata una procedura e sono reperibili le evidenze documentali di attuazione (ad es. procedura scritta, documento riportante le esigenze formative del personale, programma di formazione, foglio presenza ai corsi, ecc.) attraverso le quali vengono rilevate le esigenze formative dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti e, sulla base di questa metodologia, viene programmata la formazione degli stessi. L'intervento può avere valenza pluriennale.

Punto 21 – L'intervento si intende realizzato se è stato verificato il grado di apprendimento raggiunto da ciascun lavoratore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dopo ogni singolo evento formativo (ad es. effettuando verifiche, test di fine corso, test periodici, analisi complessive sulla verifica del grado di apprendimento, ecc.).

Punto 22 – L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha adottato una procedura o una metodologia operativa che consenta di verificare nel tempo l'efficacia della formazione (ad esempio tramite l'evidenza del cambiamento delle modalità operative dei lavoratori riscontrato dai preposti o dagli auditor interni o esterni o da altre figure aziendali). L'intervento può avere valenza pluriennale.

Punto 23 – L'intervento si intende realizzato se l'azienda dimostra di aver organizzato, direttamente o tramite Enti Bilaterali e Organismi Paritetici³, degli eventi formativi per la diffusione dei dati e delle casistiche degli infortuni e delle malattie professionali per il proprio comparto produttivo.

Punto 24 – L'intervento si intende realizzato se il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ha partecipato a corsi di formazione e/o aggiornamento in tema di igiene e sicurezza sul lavoro, oltre a quelli previsti per legge, inerenti a temi specifici del proprio settore produttivo.

Punto 25 – L'intervento si intende realizzato se il datore di lavoro che non svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, e/o ai dirigente e/o al management aziendale ha partecipato a corsi di formazione e/o aggiornamento in tema di igiene e sicurezza sul lavoro, oltre a quelli previsti per legge.

Punto 26 – L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha effettuato corsi di formazione e/o aggiornamento con verifica dell'apprendimento per tutti i dipendenti propri e/o di ditte terze che accedono in ambienti confinati dove è possibile la presenza di atmosfere pericolose. Si comunica che il DPR “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, alla data di rilascio del modulo non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stato firmato dal Presidente della Repubblica il 14 settembre 2011.

Tale intervento potrà pertanto essere considerato valido, in quanto intervento migliorativo, solo qualora le aziende lo abbiano attuato in data antecedente al 14 settembre 2011.

³Circolare numero 20 del 29 luglio 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali “Attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da enti bilaterali e organismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi”.

§ 4.6 SEZIONE F – INTERVENTI CONNESSI ALLA SPECIFICA TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Gli interventi di questa sezione sono connessi alle tipologie di lavoro diverse dal contratto di lavoro a tempo indeterminato; ad esempio: lavoro a termine, part time, somministrazione di lavoro (per l'utilizzatore), lavoro intermittente, lavoro ripartito, lavoro a progetto.

Punto 27 – L'intervento si intende realizzato se il datore di lavoro ha nominato un tutor incaricato di seguire i lavoratori con specifiche tipologie contrattuali nelle fasi di formazione, eventuale addestramento e inserimento lavorativo, con l'obiettivo di incrementare il processo di integrazione e il modello partecipativo.

Punto 28 – L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha predisposto opuscoli, fogli di lavoro o altro materiale di informazione, relativi ai rischi specifici presenti in azienda, con particolare attenzione alle possibili interferenze con altre mansioni aziendali.

Punto 29 – L'intervento si intende realizzato se è stata adottata una procedura, con relativa evidenza documentale di attuazione, che garantisca la verifica dell'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie. Il grado di apprendimento raggiunto da ciascun lavoratore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro può essere verificato, ad es., attraverso test periodici e rilevazione delle modalità operative da parte di preposti, auditor interni o esterni o altre figure aziendali. L'intervento può avere valenza pluriennale.

Punto 30 – L'intervento si intende realizzato se è stata adottata una procedura, con relativa evidenza documentale di attuazione, che garantisca il coinvolgimento dei lavoratori con specifiche tipologie contrattuali per una efficace integrazione nel sistema di sicurezza aziendale (ad esempio attraverso incontri periodici o la rilevazione e valutazione di suggerimenti, di criticità, di quesiti segnalati da tali lavoratori). L'intervento può avere valenza pluriennale.

§ 4.7 SEZIONE G – LAVORATORI STRANIERI

Punto 31 – L'intervento si intende realizzato se sono stati organizzati ed effettuati, ad integrazione dei corsi sulla sicurezza, corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri. I corsi devono trattare almeno la terminologia fondamentale relativa all'attività lavorativa svolta e ai rischi relativi e prevedere test finali per valutare la competenza linguistica su tali temi.

Punto 32 – L'intervento si intende realizzato se è stato nominato un addetto (tutor) per la sicurezza dei lavoratori stranieri con l'obiettivo di incrementare il processo di integrazione e il modello partecipativo. Il tutor svolge un ruolo di interfaccia tra la direzione e i lavoratori nella realizzazione delle politiche di prevenzione; la scelta del tutor deve essere documentata e coerente con la specificità dell'azienda e dei lavoratori stranieri.

§ 4.8 SEZIONE H – GESTIONE DEI CONTRATTI D'APPALTO E/O D'OPERA

Punto 33 – L'intervento si intende realizzato se l'azienda, nei contratti, prevede l'obbligo della segnalazione e raccolta degli eventi infortunistici di appaltatori e subappaltatori (per le attività effettuate in seno al proprio processo produttivo) e ne tiene conto per l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Punto 34 – L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha esteso ai propri appaltatori o subappaltatori la propria procedura di segnalazione di incidenti e infortuni. Il punteggio è differenziato tra le due tipologie. L'azienda deve disporre delle evidenze

documentali a conferma di quanto realizzato. L'intervento può avere valenza pluriennale.

Punto 35 – L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha adottato una specifica procedura che preveda specifici controlli sui fornitori per la verifica del rispetto delle disposizioni aziendali e della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; tale procedura deve anche prevedere in caso di mancato rispetto, il non utilizzo dei fornitori stessi. L'intervento può avere valenza pluriennale.

Punto 36 – L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha attivato un sistema di controllo (ad esempio applicazione di procedure, audit periodici, individuazione di personale dedicato) per verificare il rispetto delle disposizioni aziendali e della normativa cogente in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte dei propri lavoratori, di appaltatori e subappaltatori. In coerenza con quanto prescrive il d.lgs. 81/08, tale sistema ovviamente dovrà essere applicato solo a quei luoghi di lavoro su cui l'azienda ha disponibilità giuridica. L'intervento può avere valenza pluriennale.

§ 4.9 SEZIONE I – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Punto 37 – L'intervento si intende realizzato se il datore di lavoro si è avvalso di personale qualificato interno o esterno per la verifica dell'osservanza delle misure di sicurezza del cantiere, oltre a quello già previsto dalla normativa vigente. L'intervento può avere valenza pluriennale.

Punto 38 – L'intervento si intende realizzato se l'impresa titolare del cantiere ha attuato procedure, per le quali sono disponibili evidenze documentali, per la verifica della corretta realizzazione degli impianti e dei ponteggi, nonché per il controllo della manutenzione periodica e pianificata delle macchine e delle attrezzature. Le procedure devono essere state rese note ai lavoratori e ai subappaltatori. L'intervento può avere valenza pluriennale.

Punto 39 – L'intervento si intende realizzato se il datore di lavoro ha attuato procedure, per le quali sono disponibili evidenze documentali, per verificare che siano state attuate le prescrizioni previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. L'intervento può avere valenza pluriennale.

Punto 40 – L'intervento si intende realizzato se il datore di lavoro ha attuato procedure, per le quali sono disponibili evidenze documentali, per verificare che siano state attuate le misure preventive e protettive previste dal Piano Operativo di Sicurezza. L'intervento può avere valenza pluriennale.

Punto 41 – L'intervento si intende realizzato se il datore di lavoro ha attuato procedure, per le quali sono disponibili evidenze documentali, per verificare la congruità tra quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e quanto riportato nel Piano Operativo di Sicurezza. L'intervento può avere valenza pluriennale.

§ 4.10 SEZIONE L – ATTIVITÀ DI TRASPORTO

Gli interventi di questa sezione possono essere effettuati da aziende di qualunque comparto produttivo (non solo di autotrasporto) che dispongano di veicoli propri condotti da propri dipendenti.

Punto 42 – L'intervento si intende realizzato se il personale dell'azienda addetto all'autotrasporto, o che comunque utilizzi a vario titolo veicoli aziendali, ha effettuato un corso teorico pratico di guida sicura.

Punto 43 – L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha installato un

cronotachigrafo di tipo digitale sui mezzi di trasporto per i quali tale dispositivo non è obbligatorio per legge.

Punto 44 – L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha attuato una procedura con evidenze documentali che garantisca la presenza del doppio autista per percorsi con tempi di percorrenza superiori alle nove ore giornaliere. L'intervento può avere valenza pluriennale.

Punto 45 – L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha attuato un piano di manutenzione programmata con relative evidenze documentali, per almeno la metà del parco veicoli, con una cadenza più ravvicinata rispetto alla revisione periodica prevista dalla legge. Le officine per la revisione, interne o esterne all'azienda, devono essere autorizzate ai sensi della L.122/1992.

Punto 46 – L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha installato sui propri mezzi di trasporto una scatola nera in grado di registrare la velocità del mezzo, gli eventi incidentali, ecc. ed eventualmente attivare i soccorsi. È indispensabile la conformità alla norma CEI 79 dell'apparecchio installato.

Punto 47 – L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha adottato un codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza e dell'autotrasporto ai sensi della delibera n. 14/06 del 27/6/2006 del Ministero dei trasporti concernente la *definizione degli indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate reperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284*. Tale sistema dovrà essere certificato da un ente accreditato ai sensi della delibera 18/07 del 26/07/2007 del Ministero dei Trasporti riguardante *l'istituzione dell'Elenco degli Istituti accreditati come Organismi di Certificazione della Norma Tecnica denominata "Codice di Pratica" di cui alla Delibera del Comitato Centrale n. 14/06 del 27 giugno 2006, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n.284 e Decreto Dirigenziale 17 febbraio 2006*. L'intervento può avere valenza pluriennale.

§ 4.11 SEZIONE M – INFORTUNI STRADALI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Punto 48 – L'intervento prevede che l'azienda organizzi un servizio di trasporto collettivo per i propri dipendenti per il tragitto casa-lavoro o comunque un servizio che sia integrativo di quello fruibile con i mezzi pubblici per il cosiddetto *ultimo chilometro*; tale tragitto riguarda il collegamento finale fra i punti di arrivo di mezzi pubblici e il luogo di lavoro e può essere realizzato per es. con servizi navetta.

Punto 49 – L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha collaborato con gli enti competenti per realizzare infrastrutture che possano migliorare la sicurezza stradale. Tale collaborazione deve essere inserita nell'ambito di specifici accordi e convenzioni con gli enti competenti, volti alla realizzazione di interventi per il miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali in prossimità del luogo di lavoro quali ad es. impianti semaforici, di illuminazione, attraversamenti pedonali, rotatorie, piste ciclabili.

Punto 50 – L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha adottato una procedura, con le relative evidenze documentali, per la gestione dell'utilizzo dei propri veicoli che includano tutti i seguenti punti:

- modalità organizzative che regolamentano l'uso dei veicoli;
- azioni di formazione e informazione specifica ai dipendenti conducenti;
- interventi tecnologici sui mezzi quali sistemi informativi di localizzazione e di gestione dello stato conservativo del mezzo.

L'intervento può avere valenza pluriennale.

§ 4.12 SEZIONE N – ALTRO

Punto 51 – In questa sezione è possibile indicare interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza rispetto alla normativa cogente e diversi dagli interventi delle sezioni precedenti.

Tra gli altri, è possibile riportare in questa sezione interventi attuativi di accordi tra INAIL e Organizzazioni delle Parti Sociali e Organismi del Sistema della Bilateralità stipulati a livello territoriale, per esempio regionale.

Gli accordi e l'attuazione dei relativi interventi devono essere adeguatamente documentabili.

§ 5 - DEFINIZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di riduzione verrà accolta qualora risulti accertata la ricorrenza dei presupposti indicati nel precedente § 3.

La ricorrenza dei succitati presupposti s'intende comprovata dalle relative dichiarazioni contenute nel modulo di domanda. È fatta salva la facoltà dell'INAIL di procedere, in sede d'istruttoria o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente.

L'accoglimento o il rigetto della domanda riguarderà tutte le PAT relative all'Unità produttiva indicata nella domanda. Nel caso di domanda relativa a più Unità produttive, l'accoglimento o il rigetto potrà riguardare anche singole Unità produttive, escluso il caso di PAT gestite in forma accentrata (anche di fatto), nel quale l'accoglimento o la riduzione non potrà che riguardare tutte le Unità produttive interessate.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, debitamente motivato, sarà comunicato al Datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda.

Si segnala, infine, che qualora la mancanza dei presupposti applicativi sia accertata successivamente alla definizione della domanda si procederà all'annullamento della riduzione concessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni.